

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 356-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CASTELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE SABBATA, TEDESCO TATÒ Giglia, MODICA,  
BENEDETTI, MAFFIOLETTI e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

---

Disciplina degli effetti delle condanne penali  
sull'elettorato attivo e sull'accesso al pubblico impiego

---

Comunicata alla Presidenza l'11 marzo 1980

---



ONOREVOLI SENATORI. — Il testo sottoposto al vostro esame è costituito solo dalla prima parte dell'iniziale disegno di legge e precisamente dell'articolo relativo alla disciplina degli effetti delle condanne penali sull'elettorato attivo.

La Commissione ha ritenuto infatti di proporre lo stralcio di tutte le disposizioni riguardanti l'accesso al pubblico impiego, che ponevano delicati problemi di armonizzazione con numerose norme particolari vigenti e col complesso del sistema.

L'articolo 1 del testo proposto abroga, puramente e semplicemente, il numero 7) dell'articolo 2 del testo unico 20 maggio 1967, n. 223, che commina la perdita del diritto elettorale per cinque anni a chi abbia riportato condanna per uno dei delitti specificamente indicati dall'articolo; ciò indipendentemente dall'entità della pena inflitta e fuori dai casi nei quali si applica l'istituto generale della interdizione dai pubblici uffici.

La norma vigente deriva dal numero 7) dell'articolo 113 della legge elettorale politica del 30 giugno 1912, n. 666, che però prevedeva, a carico dei condannati per particolari delitti, l'esclusione perpetua dall'elettorato.

Limitata ora l'esclusione dall'esercizio del diritto a cinque anni, la disposizione è di scarsa applicazione in quanto finisce per riguardare esclusivamente le fattispecie per le quali, sussistendo condanna alla reclusione per tempo inferiore ai tre anni, non opera già il disposto dell'articolo 29 del codice penale, prevedente l'automatica interdizione a tempo definito dai pubblici uffici.

In relazione ai casi di condannati a pene inferiori ai tre anni di reclusione è difficile trovare una giustificazione politica ad una norma tanto rigorosa, che appare spiegabile, piuttosto, come residuo storico di stratificazioni legislative anteriori.

È appena da segnalare che l'istituto, come oggi si presenta, offre il fianco a censure di incostituzionalità sotto un duplice profilo: ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe; parità di trattamento di situazioni non paragonabili tra loro.

*In primis* è agevole osservare che, secondo pacifica giurisprudenza, l'elencazione tassativa dei reati contenuta nel numero 7) dell'articolo 2 del testo unico esclude ogni possibilità di rilevanza, ai fini elettorali dei reati previsti dai codici militari che hanno analogo *nomen iuris*: fatti imputabili ad un militare (e dai quali consegue l'irrogazione di una pena maggiore o uguale a quella comminata ad un civile per fatti sostanzialmente identici) non implicano le conseguenze previste dal citato articolo; vi è quindi evidente disparità di trattamento nella regolamentazione del fondamentale diritto politico rappresentato dall'elettorato attivo.

*In secundis* si deve invece rilevare che, per effetto delle disposizioni in esame, la stessa sanzione, perdita dell'elettorato attivo per cinque anni, consegue automaticamente a condanne per fatti essenzialmente diversi, a pene che spaziano dall'ergastolo (articoli 422, 438 e 576 del codice penale) a tre mesi di reclusione (articoli 432, secondo comma, 480, 847, 527, primo comma, e 528 del codice penale).

L'abnorme disparità di trattamento deriva fatalmente dal collegare la perdita del diritto al solo titolo del reato perpetrato, senza alcun riferimento alla gravità della pena comminata in concreto, dopo l'accertamento giudiziale della gravità dei fatti e della pericolosità del reo.

Abrogando, come si propone, il punto 7) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico, si dà automatica applicazione, anche in materia elettorale, all'istituto generale dell'interdizione dai pubblici uffici, senza alcuna eccezione, nè *pro* nè *iniuria*: la sanzione accessoria viene posta in esclusiva cor-

rispondenza con la pena principale effettivamente irrogata; si evitano sovrapposizioni di norme speciali all'organica disciplina dell'interdizione dai pubblici uffici contenuta nel codice penale; si accoglie, sia pure con quasi 70 anni di ritardo, il principio sostenuto dal Pironti, proprio in sede di discussione parlamentare della legge elettorale politica del 1912 (dalla quale deriva l'attuale norma) della « unicità della sede », ove effettuare la « valutazione della gravità di un reato ai fini della sua retribuzione mediante la pena principale, le pene accessorie e gli altri effetti penali, ivi compresi quelli inerenti alla capacità elettorale ».

Non meritano certo dettagliata illustrazione nè la disposizione dell'articolo 2, che tende a rendere possibile l'applicazione della legge in relazione a prossime scadenze elettorali, nè la modifica del titolo in relazione al proposto stralcio di parte della materia.

Dal previsto stralcio consegue ovviamente, invece, la necessità di dare il seguente titolo al disegno di legge che risulterà composto delle norme non comprese nel testo illustrato con la presente relazione: « disciplina degli effetti delle condanne penali sull'accesso al pubblico impiego ».

CASTELLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI PROPONENTI

**Disciplina degli effetti delle condanne penali sull'elettorato attivo e sull'accesso al pubblico impiego**

**Art. 1.**

Il numero 7) dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1967, n. 223, è abrogato.

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, quando incorre nella cancellazione dalle liste elettorali ».

**Art. 3.**

Sono abrogate tutte le norme che impediscono l'accesso all'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione a causa di condanne penali.

Non possono accedere all'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali**

**Art. 1.**

Il numero 7) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato.

**Stralciato.****Stralciato.**

(Segue: *Testo dei proponenti*)

**Art. 4.**

È abrogata ogni norma che dispone la destituzione dall'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione a causa di condanne penali.

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, si applica ai rapporti di impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione.

**Art. 5.**

L'impiegato dello Stato o di altra pubblica amministrazione che sia stato destituito, in applicazione delle norme della presente legge, ha diritto alla riassunzione in servizio, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla reiscrizione nelle liste elettorali. La riassunzione avviene ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

**Art. 6.**

Il diritto alla riassunzione spetta, alle stesse condizioni di cui al precedente articolo, all'impiegato che sia stato destituito in applicazione delle norme abrogate dalla presente legge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla reiscrizione nelle liste oppure dall'entrata in vigore della presente legge, se posteriore alla reiscrizione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Stralciato.**

**Stralciato.**

**Stralciato.**

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.